

388067

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N 2295

Brindisi, li 28 FEB. 1966

RACCOMANDATA RR.

AL SIG. PAQUINO Francesco
1 Loc. C.P. Scala A/V-
VIA Housgar Housell, 5

017441

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 017441 Lotto 1 scala A/8
Via Housgar Housell a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 847.875=.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

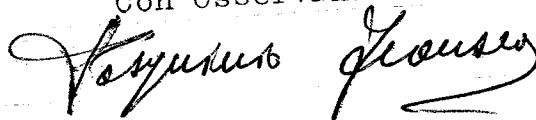
Alligati alla presente, il sottoscritto trasmette i sottoelencati documenti:

- 1°) Domanda di alloggio in locazione semplice.
- 2°) Stato di famiglia modello AF vistato dall'Ufficio delle Imposte Dirette.
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato del Sanatorio Antitubercolare di Ostuni di mia madre Marseglia Anna abitante nella stessa casa.
- 5°) Certificato dell'Ufficio Sanitario di Ostuni.
- 6°) Dichiarazione del proprietario della casa dove abito.
- 7°) Certificato del datore di lavoro.
- 8°) Vaglia di lire 600 non trasferibile intestato a codesto Istituto. n° 041824

Inoltre lo scrivente fa presente che in data 5/11/1960, con lettera racc. n. 1007 presentò domanda per l'assegnazione di una casa popolare dato l'assoluto bisogno senza avere alcun risultato.

Ostuni 6 agosto 1962

Con Osservanza



Pasquino Francesco

Via R. Rubini n. 8

Ostuni

Ostuni, 28 Luglio 1962

Dichiaro io qui sottoscritto quale proprietario della casa di un Vano sita a Vico Rubini, 8 (piano rialzato con diversi gradini esterni) che in detta casa da oltre 10 (dieci) anni abitano il sig. Francesco Pasquino, lei di lui madre Anna Marseglia e tutto il loro nucleo familiare.

Dichiaro altresì che detta casa non ha alcun accessorio e che obbliga di radicali opere di adattamento, come d'altronde è facile constatare attraverso un semplice sopralluogo, opere che non possono essere eseguite fino a quando il vano di che trattasi non venga reso del tutto libero.

In fede -

Dr. Francesco Cavallo

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1203)

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- 1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- 2) Dimora di ciascuno.
- 3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- 4) Hanno avuto oppure avranno.
- 5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- 6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- 7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. RA ANDRIOLO MARIA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3753 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3239.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

L. DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1676

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Seicentodici*

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Casano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ANDRIOLO Maria

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 60

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

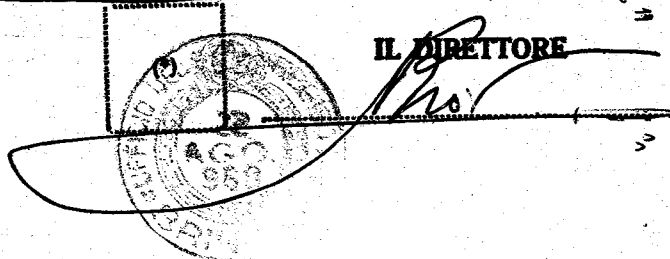
(Comm.) Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Imponibile*

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo, determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed it

Sig. ANDRIOLO MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 al N. 1127

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parla da trattenerlo in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Amisio Mario

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 24.20 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1958 al N. 17017

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Lucanichini

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(5) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. *Indriolo Maria*convenzioni che (4) Hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1917

vol. foglio registro *AGOSTO 1957*, ed esatte lire *Quarantaseimila*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(17, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)

1 o Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. =

dichiara e Brindisi-Via Casimiro 9

convenzioni fra essi denunzianti (3)

o e ed il

Sig.ra ANDRIOLA MARIA fu

Giovanni

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) hanno avuto

10 Agosto 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

Appartamento n. 8 del 1° lotto

di case popolari in Ostuni - Via Ceglie. -

Durata della locazione:

Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti:

L. 2.820. = mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

29 SET 1956



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add

18 OTT. 1956

al N. 2067

vol. foglio registro Atti privati, ed/ esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati.

I sottoscritto (1) Com. Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) e la

Sig. Andriolo Maria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 al 1° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

24 AGO. 1953

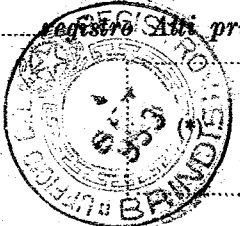


Registrata la presente denuncia, addi-

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. ANDRIOLO MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locat Appartamento n. 8 al 1° Letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallerino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10 N. 1519

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 1387

Sezione: Amm/va

OGGETTO: Assegnazione di al-
loggio in locazione semplice

Brindisi, lì 23 FEB. 1965

AL SIG. Pasquino

Via casimiro n. 9

OSTUNI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in via casimiro n. 9, Lotto 12
scala 4 interno 8

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 3,15

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di
£. 24.360,- come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10.2.1965</u> al <u>10.3.1965</u>	
£. <u>1.121,-</u> vano x vani <u>3,15</u>£. <u>16.920</u>	
b)- canone consumo acqua normale....."	<u>810,-</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale....."	<u>200,-</u>
d)- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a)....."	<u>240,-</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.	<u>5.340</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)....."	<u>16.920</u>
f)- Deposito spese contrattuali....."	<u>5.000</u>
TOTALE.....£.	<u>26.340</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvi-
sorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rappor-
to all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli
atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario de-
finitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 24.2.1965 corrente, sarà
dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Sal. n. 816
24.2.1965
26.360,-

Ostuni
1° Lotto
A/8

Spett.le I.A.C.P.

Il sottoscritto Rosimiro Grasso, domiciliato
in Ostuni alla via pers. spucilli n. 5,
avendo in data 24-5-1966 stipulato il contratto
per il riscatto della casa in locazione allo
denari, chiedo a codesto Spett.le I.A.C.P.
offrirmi di rimborsare l'importo
cauzionale di lire 10.000 più le spese mensili
e lire 5.000 per spese contrattuali.
Sicuro di questo sopra allegando col
presente

Offerta
Rosimiro Grasso

Ostuni 25-5-1966

I.A.C.P. - Brindisi
PROT. N. 5146
26.5.66

Manca comunicazione
di 10/6/66 A. De Alli

V° di suo rimborso
di 17/8/66
A. De Alli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in

Via..... n. piano int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che ~~i sot-~~
~~tutti gli~~
~~tecnici~~ impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

*e che, pertanto, non avanza ~~alcuna~~ alcuna
richiesta per manutenzione straordinaria ed ordinaria*

Osservazioni:

FIRMA

Stefano Junc

(1) Locatario o Assegnatario



SANATORIO "A. Canzarella"

OSTUNI

del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brindisi

Prot. N. 2168

Ostuni, 2 Agosto 1962

OGGETTO:

Al

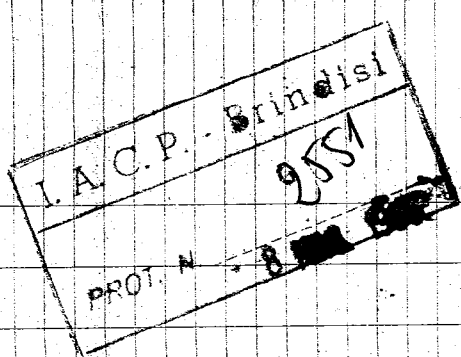
Mod. 33 Tip. FRADELLI OSTUNI TEL. 2142

Si CERTIFICA che MARSEGLIA ANNA fu Antonio-nata ad Ostuni
il 1° Giugno 1895-è stata ricoverata in questo Sanatorio durante i se=
guenti periodi:

dal 9-6-1960	per "Tbc. ulcero-caseosa bilaterale in soggetto con emot= tisi in atto"
al 9-3-1961	Idem per trasferimento all'Ospedale "Di Summa" di Brindisi per "Ematuria".
dal 10-4-1961	per "Tbc. ulcero-caseosa bilaterale" proveniente dall'Ospedale "Di Summa" di Brindisi
al 17-6-1961	Idem-per trasferimento all'Ospedale "Di Summa" di Brindisi
dal 21-6-1961	Idem-proveniente dall'Ospedale "DI Summa" di Brindisi
al 12-5-1962	per "Fibrosi densa biapicale prevalente a S." dimessa per stabilizzazione clinico-xlogica.

Si rilascia in carta semplice, a richiesta dell'interessata, per
gli usi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio Staffa)



Offerta 5-3-96

Spett.le Istituto Nazionale Case popolari

Brindisi

Riferimento vostra del 28-2-96

prot. 2295 oggetto D.P.B. 27-4-962 m. 231,

Cassa il passaggio a riscatto della casa

sita nel Comune di Offici, alla via ex "quadrato".

Petto 1° scala A/S, per il prezzo offerto

di lire 847.875.

Il sottoscritto comunica che voler pagare

per contante la somma di lire 847.875, e la (1)

rimborso 400.000 da computarsi in 4 anni (2)

Restano lire 100.000 annui.

Inoltre lo scrivente se ha la possibilità
suoipersona durante i 4 anni di poter

!
- Solche la Menge! lo pochi per.

sono e un uomo e recente

Archivare solo

Tasmania Green
in New Zealand 5 mit 8

OSTUNI 26/7/967

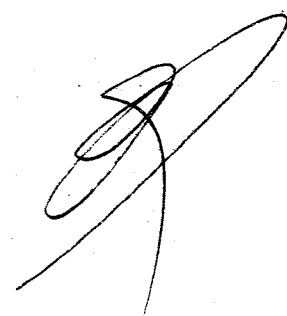
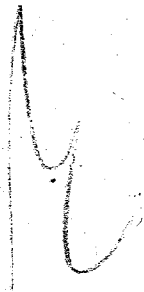
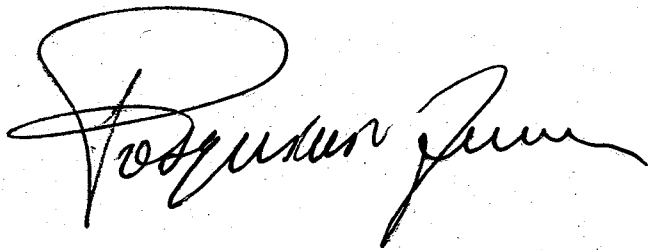
SPETT/LE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto PASQUINIO Francesco nato in Ostuni ed ivi domiciliato alla via Mons. Mindelli I° lotto int. 8, assegnatario a riscatto di una casa popolare, poichè desidera pagare la rimanente somma, ~~restante~~, prega codesto Spett/le Istituto voler inviare le modalità da eseguirsi.

Fa presente di aver versato n° 16 quote.

Distinti saluti



9194

13 DIC. 1967

Al sig. Pasquinio Francesco
1° lotto C.P. Scala A/8
Via M. Mindelli

O S T U N I

Oggetto: D.P.R. 17.1.59 N.2 e succ. modificazioni.

Si riscontra la richiesta della S.V. con la quale si dice disposto a pagare in unica soluzione il debito residuo del valore definitivo di cessione, e usufruire dei benefici di cui all'art. 4 delle norme contrattuali e si coglie occasione per comunicare che la S.V. dovrà versare sul C/C postale n. 26-21-71 la somma complessiva di £. 267.871, perchè il prezzo sia integralmente pagato e avvenga il trasferimento definitivo della proprietà.

La somma di cui sopra è comprensiva di £. 9.401= per quota di ammortamento del corrente mese di Dicembre 1967.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/FR.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

13 DIC. 1967

Prot. N. 9196

li, _____

*Manuale di
R. M.
i. 4/10/1967*

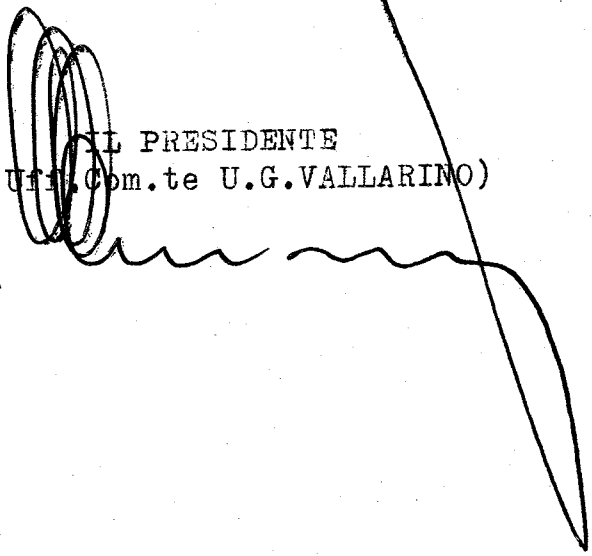
Al sig. Pasquinio Francesco
1° lotto C.P. Scala A/8
Via M. Mindelli

O S T U N I

Oggetto: D.P.R. 17.1.59 N.2 e succ. modificazioni.

Si riscontra la richiesta della S.V. con la quale si dice disposto a pagare in unica soluzione il debito residuo del valore definitivo di cessione, e usufruire dei benefici di cui all'art.4 delle norme contrattuali e si coglie occasione per comunicare che la S.V. dovrà versare sul C/C postale n.26-21-71 la somma complessiva di £.267.871, perchè il prezzo sia integralmente pagato e avvenga il trasferimento definitivo della proprietà.

La somma di cui sopra è comprensiva di £.9.401= per quota di ammortamento del corrente mese di Dicembre 1967.


IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/FR.

I.A.C.P. - S.
 1779
 18 FEB 1966

Istituto Autonomo Cass
 Topolan

Pruckman

Il sottoscritto Vasquino Francesco

quato in Ostuni il 21-1-1925, ed in
 abitato alla via Guisguor Luigi 4/10

5 int. 8.

Qualche domanda, cioè se

risultare: la cosa di proprietà del
 suddetto Istituto, di cui il richiedente
 ne è locatario.

Non si vuole sapere, ed in
 attesa di un cenno di risposta,
 ringrazio di

Obbligato
 Vasquino Francesco

Allega copia non trasferibile di
 lire Cinquemila -

Ostuni 17-2-1966

1° lotto c.p.

Sub A/8

Moran



L'INTENDENTE DI FINANZA DI CATANIA

Visti gli atti esistenti in Ufficio

ATTESTA

che il signor Salvagno Luigi fu Francesco Paolo
ha presentato domanda per il risarcimento dei
danni causati da fatti di guerra ai mobili della
abitazione -

Le pratiche relative all'accertamento dei danni
sono state espletate con risultato positivo, ed
all'interessato è stato liquidato un acconto di
L. 3000 (tremila) -

Si rilascia il presente a richiesta della parte
per assegnazione alloggio -

Catania 3.6.1949 -



L'INTENDENTE

(Iacono)

Mol

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Si Certifica:

che, ispezionate le matricole dei possessori del
comune di Ostuni, nonché tutti gli altri atti
ed elementi esistenti presso quest'Ufficio, in

essi non risulta iscritta la signora:

Andriola Maria fu Giovanni e fu
Palmisano Lucia, di Ostuni

Si rilascia a richiesta dell'interessata per uso concessione case popolari

Ostuni 29. 8. 949.

IL PROCURATORE SUPERIORE



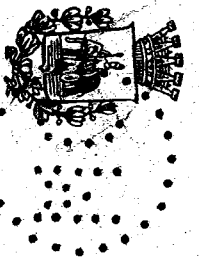
Mod. 24. N° 5903

Esatte L. 70

per insolvenza di Ufficio

IL PROCURATORE SUPERIORE





COMUNE DI CATANIA

V^a Ripartizione - Servizi Demografici - Sez. Anagrafe

Situazione di famiglia

N^o 09341

IL SINDACO

visto il Registro di popolazione

Certifica

Che al foglio N. 90219 figura iscritta la seguente famiglia abitante in Via Messina

N. 211 p. 1

MARCHE SEGNATASSE

Richieste

N.

Spett.le

DIRITTI

Stampato

Segreteria

Totale diritti L.

Bollo

Riscosse

L'Impiegato

Pro.p. N.	Relaz. di parentela	COGNOME E NOME	Paternità	Maternità	Sesso	NASCITA			Stato Civile	Professione o condizione	Variazioni e con dopo la form del fog
						Luogo	G	M	A		
1		Capo Adolfo Dini	Francesco Paolo	Corina Francesca	M	Reggio Calabria	24	7	800	Levante	
2		Amalia Dini	Francesca	Francesca	F	Reggio Calabria	24	7	801	Levante	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											



libera a richiesta dell'interessato per uso

Il Compilatore Responsabile

Panesse

D'ordine del Sindaco
Il Capo della Ripartizione

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. ANDRIOLA Maria fu Giovanni

Via G. Pinto, 54

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 1° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £. 6.021,- come appresso dovuta:

~~£. 2.250 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50~~

£. 2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Graviano

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto ANDRIOLA Maria fu Giovanni
assegnatario dell'appartamento n. 8 palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano 3 .-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950 .-

L'INQUILINO

Andriola Maria

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1 27 GEN. 1962

940 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. ANDRIOLO Maria

Lotto 1: Scala A Int. 8

Via per Ceglie

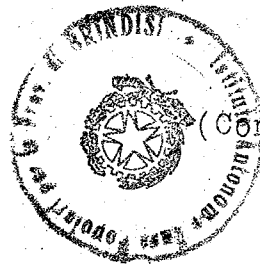
OSTUNI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.524., in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Anchiale Maria

Lotto 10 Scala A Int. 8

Via fu Ruffo

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.516 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.65</u> £ .	<u>3.753</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>113</u>
	<u>4.516</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

I. A. C. P. - Brindisi
200P
PROT. N. 16 MAR. 1965

Ortuni 13/3/1965

All mio sig. Presidente - I. A. C. P.
Brindisi

Lea sottoscritta Andriola Anna
chiede il rimborso del deposito dell'appar-
tamento sito in Via Mons. Spinelli 5
in Ortuni, perche la chiave dello stesso
appartamento fu consegnata a mezzo
avv. Paci il 20 febbraio 1965. In oltre
fu presente che sino al 10 febbraio 1965
è stato eseguito il pagamento come risul-
ta dal c/c N° 021 del 5-1-65

Distinti Saluti
Andriola Anna

Piazza Italia 33
Ortuni
1 BR.

377

In esenzione ^{Marca} di tasse e bollo
(art. unico della legge ^{da} 24-11-1961, n. 1283)
L. 100

L. A. C. P. - Brindisi

5712

PROT. 7 MAGO 1962

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome Pasquinio Francesco
luogo di nascita Ostuni (Brindisi)
data di nascita 31 gennaio 1925
indirizzo attuale Via Raffaele Rubini n. 8
residente nel comune di Ostuni
data di inizio della residenza dalla nascita

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito.

A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

Ostuni

LOCALITA'

Ostuni li

6 AGO. 1962

DATA

Pasquinio Francesco
FIRMA

Autenticato originale
7-8-62

Documenti richiesti:	GRUPPO I°	PUNTEGGIO
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale	ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo. a ☐ Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto ☐ b ☐ Soffitta senza acqua e gabinetto c ☐ Soffitta con acqua e gabinetto ☐ d ☐ Cantina con acqua e gabinetto	

CERTIFICATO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPROVANTE LA GRAVE PERICOLOSITÀ.	GRUPPO II°
	☐ ABITAZIONI PERICOLANTI ☐

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie	GRUPPO III° - Superaffollamento familiari n. mq.
	Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia. e ☐ Casi previsti nei gruppi I° e II° f ☐ Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto g ☐ Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina. ☐ Famiglie che occupano un alloggio normale ma superaffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di lar-

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: sovraffollamento

IV: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagio alloggio, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
	da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	

Allegare certificato del Comune di

attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n.

anni compiuti di disagio

alla data del

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

ghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare locali

occupati e le relative superfici:

I locale: metri x metri totale mq.

II locale: metri x metri totale mq.

III locale: metri x metri totale mq.

IV locale: metri x metri totale mq.

Atto esecuti-
vo di sfratto

GRUPPO IV^o - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.

1) Dichiarazione del datore di lavoro attestante

da quando ha avuto inizio il rapporto di lavoro.

Nel caso si tratti di più datori di lavoro, presentare il libretto di lavoro.

2) Certificato di residenza del Comune ove risiede il nucleo familiare.

GRUPPO V^o

DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

h

Residenza a :

Indicare il Comune di residenza quando il nucleo familiare risiede in Comune diverso dal luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia collegato con questo, da servizio di trasporto urbano.

Dichiarazione del Direttore del Dispersario Antitubercolare.

La circostanza di persona adulta TBC che conviva con bambini, darà diritto ad una valutazione supplementare

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

~~SECRET~~

10.7.88

~~2.4~~ IS OTHASBU FOR IT



SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

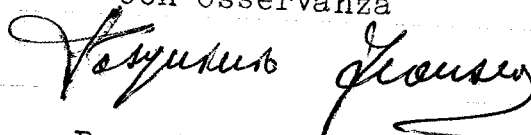
Alligati alla presente, il sottoscritto trasmette i sottoelencati documenti:

- 1°) Domanda di alloggio in locazione semplice.
- 2°) Stato di famiglia modello AF vistato dall'Ufficio delle Imposte Dirette.
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato del Sanatorio Antitubercolare di Ostuni di mia madre Marseglia Anna abitante nella stessa casa.
- 5°) Certificato dell'Ufficio Sanitario di Ostuni.
- 6°) Dichiarazione del proprietario della casa dove abito.
- 7°) Certificato del datore di lavoro.
- 8°) Vaglia di lire 600 non trasferibile intestato a codesto Istituto. n° 011824

Inoltre lo scrivente fa presente che in data 5/11/1960, con lettera racc. n. 1007 presentò domanda per l'assegnazione di una casa popolare dato l'assoluto bisogno senza avere alcun risultato.

Ostuni 6 agosto 1962

Con Osservanza



Pasquino Francesco

Via R. Rubini n. 8